

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Nn. 499-C, 1222 e 1250-A

## RELAZIONE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE RUFFINO)

Comunicata alla Presidenza il 4 giugno 1993

SUL

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (n. 499-B)

*approvato dalla Camera dei deputati, in sede di prima deliberazione, il  
22 luglio 1992, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

(V. Stampati Camera nn. 86, 445, 529, 534, 620, 806, 841, 851, 854,  
898 e 1055)

d'iniziativa dei deputati VIOLANTE, ANGIUS, BARBERA, BARGONE,  
CESETTI, COLAIANNI, CORRENTI, FINOCCHIARO FIDELBO, FORLEO,  
IMPOSIMATO, LETTIERI, RECCHIA, RINALDI Alfonsina, RODOTÀ,  
SENESE, TORTORELLA e VIGNERI (86); FINI, TATARELLA,  
ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ANEDDA, BERSELLI, BUONTEMPO,  
BUTTI, CARADONNA, CELLAI, COLUCCI Gaetano, CONTI, GASPARRI, LA  
RUSSA Ignazio, LO PORTO, MACERATINI, MARENCO, MARTINAT,  
MASSANO, MATTEOLI, MUSSOLINI, NANIA, PARIGI, PARLATO,  
PASETTO, PATARINO, POLI BORTONE, ROSITANI, SERVELLO,  
SOSPURI, TASSI, TRANTINO, TREMAGLIA e VALENSISE (445);

**PAPPALARDO (529); BATTISTUZZI, ALTISSIMO, BIONDI, COSTA Raffaele, PATUELLI e ZANONE (534); CASTAGNETTI Pierluigi, DE MITA, MATTARELLA, FRACANZANI, GITTI, VISCARDI, FRONZA CREPAZ, AZZOLINI, BIASUTTI, CIAFFI, MAZZUCONI, ROJCH, NUCCI MAURO, COSTA Silvia, CASILLI, AGRUSTI, GRILLO Luigi, BORRI, SANZA, LUCCHESI, DIANA, FERRARI Wilmo, BACCARINI, SARETTA, SILVESTRI, CORSI, PINZA, ALAIMO, RIVERA, SERRA Giuseppe, MENSORIO, TABACCI, MENSURATI, NICOTRA, MATULLI, TORCHIO, BICOCCHI, DI MAURO e LUSETTI (620); GALASSO Alfredo, PALERMO, NOVELLI, BERTEZZOLO, DALLA CHIESA Fernando, FAVA, GAMBALE, ROZZA GIUNTELLA, NUCCIO, ORLANDO, PISCITELLO e POLLICHINO (806); TASSI (841); PAISSAN, RUTELLI, GIULIARI, DE BENETTI, MATTIOLI, LECCESE, PECORARO SCANIO, CRIPPA, BOATO, PRATESI, BETTIN e SCALIA (851); BINETTI, LIA e FRASSON (854); BOSSI, AIMONE PRINA, ANGHINONI, ARRIGHINI, ASQUINI, BALOCCHI Maurizio, BAMPO, BERTOTTI, BONATO, BORGHEZIO, BRAMBILLA, CALDEROLI, CASTELLANETA, CASTELLI, COMINO, CONCA, DOSI, FARASSINO, FLEGO, FORMENTI, FORMENTINI, FRAGASSI, FRONTINI, GNUTTI, GRASSI Alda, LATRONICO, LAZZATI, LEONI ORSENIGO, MAGISTRONI, MAGNABOSCO, MAGRI Antonio, MANCINI Gianmarco, MARONI, MATTEJA, MAZZETTO, MEO ZILIO, METRI, MICHIELON, NEGRI, ONGARO, OSTINELLI, PADOVAN, PERABONI, PETRINI, PIOLI, PIVETTI, POLLI, PROVERA, ROCCHETTA, ROSSI Luigi, ROSSI Maria Cristina, ROSSI Oreste, SARTORI, TERZI e VISENTIN (898); MASTRANTUONO, LABRIOLA, LA GANGA, LUCARELLI e ROMANO (1055)**

*(V. Stampato n. 499)*

*modificato, in sede di prima deliberazione, dal Senato della Repubblica  
il 18 febbraio 1993*

*(V. Stampato Camera n. 86-445-529-534-620-806-841-851-854-898-1055-B)*

*nuovamente modificato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei  
deputati il 13 maggio 1993*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 23 luglio 1992*

E SUI

## DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifica dell'articolo 68 della Costituzione relativo al  
principio dell'immunità parlamentare (n. 1222)

d'iniziativa dei senatori **CANNARIATO, MANCUSO e FERRARA Vito**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 1993**

---

Modifica all'articolo 68 della Costituzione (n. 1250)

d'iniziativa del senatore **PISTOIA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 1993**

---

*dei quali la Commissione propone l'assorbimento  
nel disegno di legge costituzionale n. 499-B*

**INDICE**

Relazione .....	Pag.	5
Disegno di legge n. 499-B, testo approvato dal Senato e testo approvato dalla Camera dei deputati .....	»	7
Disegno di legge n. 1222, d'iniziativa dei senatori Cannariato ed altri .....	»	8
Disegno di legge n. 1250, d'iniziativa del senatore Pistoia ...	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge n. 499-B è stato approvato in sede di prima deliberazione della Camera dei deputati: esso introduce una notevole modificazione tanto alla vigente normativa costituzionale quanto alla riformulazione della medesima definita a suo tempo dal Senato e, in un primo momento, ampiamente condivisa anche presso la Camera dei deputati.

I noti eventi politico-giudiziari degli ultimi mesi, e i loro riflessi parlamentari, hanno impresso alla determinazione assunta nell'altro ramo del Parlamento un contenuto molto radicale: si prospetta, in sostanza, la pura e semplice soppressione dell'istituto dell'autorizzazione a procedere, salva l'immunità per le opinioni e i voti e ferme restando le ipotesi autorizzatorie concernenti le misure restrittive della libertà personale e invasive del domicilio con le relative note eccezioni (flagranza di reato, sentenza definitiva di condanna).

La Commissione, prima di pervenire alla conclusione di accogliere il testo da ultimo accolto dalla Camera dei deputati, ha condotto un ampio dibattito, nel quale sono state avanzate perplessità e riserve sulla soluzione normativa in esame.

Un emendamento, poi ritirato con la riserva di ripresentazione in Assemblea, si proponeva di ripristinare il terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione nella formulazione adottata dal Senato in occasione della precedente lettura. Essa, sostanzialmente, prevedeva l'eventuale sospensione del procedimento penale da parte della Camera di appartenenza del parlamentare verso il quale si manifesti la richiesta di esercizio dell'azione penale: la deliberazione sospensiva - posta a garanzia della libertà della funzione parlamentare - sarebbe stata soggetta al termine perentorio di novanta giorni, decorso il quale si intendeva concessa l'autorizzazione a procedere.

D'altra parte, quanto all'estensione delle residue ipotesi autorizzatorie, in Commissione è stata sollevata una questione inerente la ricomprensione o meno, tra le predette ipotesi, di quelle misure invasive della sfera di riservatezza personale che si realizzano, ad esempio, con le intercettazioni telefoniche o con il controllo della corrispondenza o di altre forme di comunicazione.

A tale riguardo, è stata segnalata con viva preoccupazione la possibilità che l'autorizzazione parlamentare sia esclusa proprio in alcune circostanze nelle quali l'interferenza abusiva nell'esercizio delle funzioni dei parlamentari, e nella loro libera esplicazione, sarebbe tra le più gravi. Non solo, è stato anche sottolineato il fatto che - in tal modo - alcune categorie di professionisti, in base alla vigente legislazione, godrebbero di garanzie non riconosciute al parlamentare. Se poi si considera che molti parlamentari sono anche professionisti, si potrebbe arrivare all'assurdo di un diverso trattamento non solo fra persone diverse ma addirittura tra funzioni diverse della stessa persona.

In questo quadro non va altresì trascurato, per una riflessione completa, che la legge costituzionale n. 1 del 1989, concernente i reati del Presidente del Consiglio e dei Ministri, impone - anche nei confronti degli altri inquisiti che siano membri del Senato o della Camera dei deputati - una deliberazione autorizzatoria della Camera competente in ordine alle misure limitative della libertà personale, alle intercettazioni telefoniche, al sequestro o alla violazione di corrispondenza nonché alle perquisizioni personali o domiciliari.

Infine, appare opportuno considerare con attenzione le modalità di applicazione del principio indiscusso di cui al primo comma dell'articolo 68 (immunità per le opinioni rese e i voti dati nell'esercizio

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

delle funzioni parlamentari), una volta che sia venuta meno l'autorizzazione a procedere e con essa la possibilità per il Parlamento di valutare l'eventuale sussistenza delle condizioni ostative alla perseguibilità in giudizio che formano il contenuto dell'immunità.

Le anzidette perplessità e riserve, pertanto, sono doverosamente rappresentate al-

l'Assemblea del Senato per una valutazione completa e ponderata della modifica costituzionale di cui si tratta.

Quanto ai connessi disegni di legge n. 1222 e n. 1250, se ne propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 499-B, assunto dalla Commissione come testo base.

RUFFINO, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE****N. 499**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 68. - I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, nè può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

L'autorità giudiziaria quando, al termine delle indagini preliminari, ritenga di esercitare l'azione penale nei confronti di un membro del Parlamento, ne dà immediatamente comunicazione alla Camera di appartenenza, trasmettendo gli atti del procedimento. Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione, nel corso dei quali il procedimento è sospeso, la Camera decide se disporre, a garanzia della libertà della funzione parlamentare, la sospensione del procedimento per la durata del mandato».

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE****N. 499-B**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. *Identico:*

«Art. 68. - *Identico.*

*Identico».*

*Soppresso*

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE  
N. 1222**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CANNARIATO ED ALTRI

## Art. 1.

1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 68 - I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Nessuna autorizzazione è necessaria per sottoporre a procedimento penale un membro del Parlamento. Quando un membro del Parlamento è sottoposto a procedimento penale, l'autorità giudiziaria ne dà comunicazione alla Camera cui il parlamentare appartiene.

Senza l'autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale la legge preveda l'arresto obbligatorio in flagranza. Qualora la Camera non si pronunci entro il termine di sessanta giorni, l'autorizzazione si ritiene concessa.

Ove il candidato venga eletto membro del Parlamento le misure di restrizione della libertà personale disposte precedentemente alla candidatura non perdono efficacia né sono sottoposte ad autorizzazione.

Nessuna autorizzazione è necessaria per l'esecuzione della pena disposta con sentenza definitiva».



**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

**N. 1250**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE PISTOIA

---

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Nessun membro del Parlamento può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura, senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene».